

6. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione determinate agevolazioni. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione **reciproca** con enti pubblici, restano fermi a carico del concessionario gli eventuali oneri di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Le fattispecie agevolative di cui al presente comma non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'eventuale obbligo di produrre un **deposito** cauzionale, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

8. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al comma precedente, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 6 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI

1. Il concessionario è tenuto al rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi e non potrà consentire l'ingresso nei locali ad un numero di persone superiore alla capienza massima indicata dall'Amministrazione in relazione all'ambiente concesso.

2. Il concessionario deve utilizzare gli ambienti assegnati secondo diligenza ed è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'evento, rispondendo nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni eventuale danno agli ambienti, agli impianti, alle suppellettili e ad ogni altro elemento presente, nonché per ogni eventuale danno a terzi derivante dall'utilizzo del bene.

3. E' fatto divieto al concessionario di operare qualunque genere di intervento che possa recare anche un seppur minimo danneggiamento agli ambienti.

4. E' altresì vietato al concessionario qualsiasi intervento che possa portare ad una modifica dello stato dei luoghi e/o degli impianti tecnologici, o che alteri le caratteristiche storiche, architettoniche, monumentali degli ambienti, nonché del patrimonio artistico ivi conservato.

ART. 7 - RINUNCIA E REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione del concessionario un ambiente, tra quelli disciplinati dal presente atto regolamentare e comunque idoneo ad ospitare l'iniziativa programmata, diverso da quello oggetto di **concessione**, laddove quest'ultimo non sia più disponibile o utilizzabile per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso il concessionario può rinunciare alla concessione ed esercitare il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa.

2. Falta salva l'ipotesi di cui al precedente comma, la rinuncia da parte del concessionario può essere esercitata entro un determinato termine definito dalla Giunta Comunale, la quale potrà altresì determinare eventuali penali a carico del concessionario stesso per il mancato rispetto dei suddetti termini.

3. L'Amministrazione Comunale può, **motivando** espressamente:
- sospendere o revocare in ogni momento la concessione per motivi di sicurezza o comunque di forza maggiore, ovvero per mancato rispetto delle condizioni d'uso da parte del **concessionario**;
- con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse diverse da quelle di cui al precedente punto.
In questi casi, fatto salvo il diritto al **rimborso** di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dall'Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento la Giunta Comunale approva la disciplina attuativa di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento. Il presente Regolamento entrerà in vigore soltanto con

l'esecutività della delibera di approvazione della suddetta disciplina attuativa. Nelle more, al fine di garantire nel frattempo piena operatività all'attività di concessione **temporanea** delle sale e dei beni di proprietà del Comune, saranno applicati i regolamenti, i disciplinari e/o i diversi atti comunali ad oggi vigenti in materia

2. Fino alla definizione di detti importi saranno applicati i corrispettivi di concessione vigenti al momento dell'approvazione del presente atto ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni simili già sottoposti a concessione.

Allegato sub lett. A al Regolamento

AMBIENTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIRENZE CHE RIVESTONO PARTICOLARE IMPORTANZA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

AMBIENTI DI PALAZZO VECCHIO

- SALONE DEI CINQUECENTO
- SALONE DEI DUGENTO
- SALA GIGLI
- SALA ELEMENTI
- TERRAZZA DI SATURNO
- CORTILE DI MICHELOZZO
- SALA D'ARME
- SALA DELLE UDIENZE
- SALA MACCONI (ex incontri)
- CORTILE DELLA DOGANA

AMBIENTI DI PALAGIO DI PARTE GUELFA

- SALA BRUNELLESCHI
- SALA GIGLI
- SALA CAMINETTO
- SALA DRAPPEGGI

AMBIENTI EX CASERMA DEI MARESCIALI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI

- REFETTORIO CON STANZE ANNESSE
- CHIOSTRO GRANDE
- AULA MAGNA
- STANZA DEL GENERALE CON SCALONE MONUMENTALE E ANNESSI
- ANTICA INFERMERIA E CORTILE DEGLI ARANCI

TEPIDARIUM DEL ROSTER



COMUNE DI
FIRENZE



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 3
ARGOMENTO N° 607

EMENDAMENTO n. 1 al Regolamento "Sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi"

Si apponga un punto fermo dopo "01.00 - 07.00" al comma 7 dell'articolo 4 e si cassi conseguentemente tutto il periodo successivo.

Si dà mandato agli uffici di intervenire laddove necessario per coordinare e rendere omogeneo il testo.

il consigliere e la consigliera

Giacomo Trombi

Donella Verdi

Tronchi

G. Trombi

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA TROMBI, VERDI
IL 18/06/18 h. 9.55

m.1

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE**
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

DATA 18/06/2018

FIRMA

Francesca Pastoro



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA
CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 4
ARGOMENTO N° 607

EMENDAMENTO n. 4 al Regolamento "Sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi"

Si modifichi il comma 3 dell'articolo 2 come segue

"Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti."

Si dà mandato agli uffici di intervenire laddove necessario per coordinare e rendere omogeneo il testo.

il consigliere e la consigliera

Giacomo Trombi

Donella Verdi

troulli

Giacomo Trombi

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *M.2*
RICEVUTO DA TROMBI, VERDI
IL 18/6/18 h. 9.55

**PARERE DI REGOLARITÀ
TECNICA/CONTABILE**
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

DATA 18/06/2018

FIRMA

Stavene putero



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA
CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 5
ARGOMENTO N° 607

EMENDAMENTO n. 3 al Regolamento "Sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi"

Si modifichi il comma 3 dell'articolo 2 come segue

"Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto per eventi strettamente legati alla città di Firenze ed ai suoi abitanti o eventualmente per ragioni di interesse pubblico, a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti."

Si dà mandato agli uffici di intervenire laddove necessario per coordinare e rendere omogeneo il testo.

il consigliere e la consigliera

Giacomo Trombi

Donella Verdi

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE m.3
RICEVUTO DA TROMBI, VERDI
IL 18/6/18 h. 9,55

mauller

Giacomo Trombi

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE**
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO

DATA 18/06/2018

FIRMA *JJ*

MOTIVAZIONE: L'INCLUSO DELL'EMENDAMENTO "SOLTANTO PER EVENTI LEGATI ALLA CITTÀ DI FIRENZE ED AI SUOI ABITANTI O EVENTUALMENTE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO" PONE UN LIMITE NON SUFFICIENTEMENTE DEFINITO, CON CONSEGUENTI DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE.



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 6
ARGOMENTO N° 607

EMENDAMENTO n. 2 al Regolamento "Sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi"

Si modifichi il comma 3 dell'articolo 2 come segue

"Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione non può essere rilasciata se non per imprescindibili esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti."

Si dà mandato agli uffici di intervenire laddove necessario per coordinare e rendere omogeneo il testo.

il consigliere e la consigliera

Giacomo Trombi

Donella Verdi

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA TROMBI, VERDI
IL 18/6/18 h. 9,55

Giacomo Trombi

Donella Verdi

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE**
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO

DATA 18/6/2018


FIRMA

MOTIVAZIONE: LA FORMULAZIONE NON E' SUFFICIENTEMENTE CHIARA NEL SUO SIGNIFICATO. NON E' INFATTI CHIARO IL Nesso TRA LA CONCESSIONE DELL'AMBIENTE E LE IMPRESCINDIBILI ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA.

Francesco...



COMUNE DI FIRENZE



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 7
ARGOMENTO N° 607

EMENDAMENTO n. 2 al Regolamento "Sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi"

Si modifichi il comma 3 dell'articolo 2 come segue

"Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione non può essere rilasciata se non ~~per~~ imprescindibili esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti."

~~NEI CASI IN CUI LA CHIUSURA TOTALE O PARZIALE SIA PREVISTA A~~ 5
Si dà mandato agli uffici di intervenire laddove necessario per coordinare e rendere omogeneo il testo.

il consigliere e la consigliera

Giacomo Trombi

Donella Verdi

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE M.L.
RICEVUTO DA TROMBI, VERDI
IL 18/6/18 h. 9,55

G. Trombi

PARERE DI REGOLARITA'

TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO

DATA 18/06/2018

FIRMA

[Firma]

DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA TROMBI
IL 18.6.2018

PARERE REG. TECNICA

POSITIVO

Jacovone [Firma]

MOTIVAZIONE: LA FORMULAZIONE NON E' SUFFICIENTEMENTE CHIARA NEL SUO SIGNIFICATO. NON E' INDETTI CHIARO IL NESSO TRA LA CONCESSIONE DELL'AMBIENTE E LE IMPRESCINDIBILI ESIGENZE DI PUBBLICA SICUREZZA.

Jacovone [Firma]



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA
CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N°... 8
ARGOMENTO N°... 607

EMENDAMENTO n. 1 al Regolamento "Sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi"

Si cassino

- L'intero comma 2 dell'articolo 2
- L'intero comma 3 dell'articolo 4

Si modifichi il comma 1 dell'articolo 3 come segue:

"1. I beni sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi di pubblica rilevanza, compatibili con i fini istituzionali del Comune, purché non di natura commerciale o promo pubblicitaria."

Si apponga un punto fermo dopo "pubblicitaria" al primo comma dell'articolo 3 e si cassi conseguentemente tutto il periodo successivo.

Si dà mandato agli uffici di intervenire laddove necessario per coordinare e rendere omogeneo il testo.

il consigliere e la consigliera

Giacomo Trombi

Donella Verdi

COMUNE DI FIRENZE M.5
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA TROMBI, VERDI
IL 18/06/18 h 9,55

Giacomo Trombi

Donella Verdi

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE**

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

(N.B. L'EMENDAMENTO SI INTENDE PRESENTATO IN RIFERIMENTO AL TESTO NON ANCORA EMENDATO DALLA GIUNTA)


DATA 18/06/2018

FIRMA

Francesco Putous



COMUNE DI
FIRENZE



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 9
ARGOMENTO N° 607

EMENDAMENTO n. 5 al Regolamento "Sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi"

Si aggiunga "e di quelle legate alla città di Firenze ed ai suoi abitanti" in calce al primo paragrafo del comma 2 dell'articolo 1.

Si dà mandato agli uffici di intervenire laddove necessario per coordinare e rendere omogeneo il testo.

il consigliere e la consigliera

Giacomo Trombi

Donella Verdi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *M.6*
RICEVUTO DA TROMBI VERDI
IL 18/6/18 h. 9,55

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO

DATA 18/06/2018

FIRMA

FF

NOTIZIONE: L'INCISO INTRODOTTO CON L'EMENDAMENTO PONE
UN CRITERIO NON SUFFICIENTEMENTE DEFINITO, CON CONSEGUENTI
DIFFICOLTA' INTERPRETATIVE.

Francesco Butera

N. 7

Emendamento n. 1 alla proposta di delibera n. 829/2017

Proponente Alessio Rossi e Stefania Collesi

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA ROSSI
18.6.18 h. 10.29

Emendamento al testo regolamentare della delibera 829/2017

ALLEGATO N° 10
ARGOMENTO N° 607

Art. 2 Requisiti per la concessione di ambienti
Cassare il co. 3 e sostituirlo

Il Comune consapevole della bellezza del patrimonio artistico e culturale della città e dell'importanza che tali spazi siano fruibili a tutte le persone non prevede la chiusura degli ambienti del percorso museale



**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE**

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

DATA 18/06/2018

FIRMA 

3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti. La Giunta Comunale, fatte salve le ipotesi connesse ad esigenze di pubblica sicurezza, stabilisce limiti temporali di chiusura dei percorsi museali a tutela del diritto individuale ad accedere e godere del patrimonio artistico e culturale della Città.

OSSERVAZIONI:
IL TESTO DEL REGOLAMENTO
ANDREBBE CONSEGUENTEMENTE
COORDINATO, IN PARTICOLARE
CON L'ELIMINAZIONE DEL
COMMA 8 DELL'ART. 4 (DEL
TESTO EMENDATO DALLA CITTÀ)

Francesca Latorre

Emendamento n. 2 alla proposta di delibera n. 829/2017

Proponente Alessio Rossi e Stefania Collesei


Emendamento al testo regolamentare della delibera 829/2017

ALLEGATO N° 11
ARGOMENTO N° 607

Art. 2 Requisiti per la concessione di ambienti

Co. 3 al secondo rigo

Cassare da "la chiusura" fino a "percorsi museali" e sostituirlo con "la chiusura parziale degli ambienti dei percorsi museali".



PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO

DATA 28/6/2019

FIRMA



3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti. La Giunta Comunale, fatte salve le ipotesi connesse ad esigenze di pubblica sicurezza, stabilisce limiti temporali di chiusura dei percorsi museali a tutela del diritto individuale ad accedere e godere del patrimonio artistico e culturale della Città.

MOTIVAZIONE: IL TESTO
EMENDATO LASCIA INDISCIPLINATO
IL CASO DELLA CHIUSURA
TOTALE, CHE RISULTEREBBE
POSSIBILE SENZA LIMITI
MOTIVAZIONALI

Francoise Laiton

Emendamento n. 2 alla proposta di delibera n. 829/2017

Proponente Alessio Rossi e Stefania Collesei

CITTA' DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE M.8
RICEVUTO DA Rossi
IL 18/6/18 n. 10,29

Emendamento al testo regolamentare della delibera 829/2017

ALLEGATO N° 12
ARGOMENTO N° 607

Art. 2 Requisiti per la concessione di ambienti

Co. 3 al secondo rigo

Cassare da "la chiusura" fino a "percorsi museali" e sostituirlo con "la chiusura parziale degli ambienti dei percorsi museali".

PARENTE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO

DATA 18/6/2018

FIRMA

3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti. La Giunta Comunale, fatte salve le ipotesi connesse ad esigenze di pubblica sicurezza, stabilisce limiti temporali di chiusura dei percorsi museali a tutela del diritto individuale ad accedere e godere del patrimonio artistico e culturale della Città.

MOTIVAZIONE: IL TESTO EMENDATO LASCIA INDISCIPLINATO IL CASO DELLA CHIUSURA TOTALE, CHE RISULTEREBBE POSSIBILE SENZA LIMITI MOTIVAZIONALI

Favoneo l'autore

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA Rossi
IL 18.6.2018

PARENTE REG. TECNICA
Positivo

Favoneo l'autore

Aggiungere:

E' vietata la chiusura Totale del percorso museale.

Emendamento n. 3 alla proposta di delibera n. 829/2017

Proponente Alessio Rossi e Stefania Collese

N. 9

COMUNE DI PINEROLE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA Rossi
il 18.6.18 h. 10.29

Art. 4

Co. 8

Cassare "ovvero con la conseguente emissione di biglietti a prezzo ridotto"

ALLEGATO N° 13
ARGOMENTO N° 607

AC Rossi
Stefania

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

NEGATIVO

DATA 18/06/2018

FIRMA

JF

MOTIVAZIONE: L'ELIMINAZIONE DELL'INCISO DI CUI ALL'EMENDAMENTO, OLTRE A NON ESSERE COORDINATA COI PRECEDENTI EMENDAMENTI AVENTI AD OGGETTO L'ART. 3 COMMA 2, RENDE NEGO CHIARA LA CASISTICA IN CUI E' RICHIESO AL CONCESSIONARIO IL RIMBORSO, RISCHIANDO DI ESCLUDERVI IN VIA INTERPRETATIVA LE IPOTESI DI CHIUSURA PARZIALE DEL PERCORSO MUSEALE NELLE QUALI SONO EMESSI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO

Francesca Putoro

Emendamento n. 4 alla proposta di delibera n. 829/2017

Proponente Alessio Rossi e Stefania Collesei

ALLEGATO	N° 14
DOCUMENTO	N° 607

Art 1 bis

Sono escluse dalla concessione degli ambiente del suddetto regolamento tutte le iniziative che abbiano un richiamo di carattere fascista omofobo xenofobo

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA Rossi
IL 18/06/18 h. 10,28

M. 10

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

POSITIVO

DATA 18/06/2018

FIRMA

OSSERVAZIONE:

LE ESCLUSIONI ESPLICITE INTRODOTTE
DALL'EMENDAMENTO (COUNQUE PREVISTE
DALLE LEGGI E DAL VICENTE STATUTO)
~~PER~~ INTRODUCONO UNA TIPIZZAZIONE
DI MOTIVI DI ESCLUSIONE AFFERENTI
~~AL~~ IL RISPETTO DI PRINCIPIA COSTITUZIONALI
SI CONSIDERA PREFERIBILE UN GENERALE
RICHIAMO AL RISPETTO DI QUANTO
DISPOSTO DALL'ART. 5 BIS DELLO STATUTO
(CHE FA RIFERIMENTO ANCHE AL CONTRASO
ALL'IDEOLOGIA NAZIFASCISTA) PER QUEL CHE
CONCERNE LA CONCESSIONE DEGLI AMBIEN

Francesco Pautoni

ORIGINAL

Emendamento n. 4 alla proposta di delibera n. 829/2017

ALLEGATO N° 15
ARGOMENTO N° 607


Proponente Alessio Rossi e Stefania Collese

~~Sono~~
Art 1 bis
Sono escluse dalla concessione degli ambienti del suddetto regolamento tutte le iniziative ~~che abbiano un richiamo di carattere~~
~~fascista-omofobo-xenofobo~~

~~o comunque~~ in contrasto con quanto disposto
dall'articolo 5 bis dello statuto del
Comune di Firenze

[Handwritten signatures and initials]

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA Rossi M. 10
IL 18/06/18 h. 10:28


DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA Rossi
IL 18.6.2018

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
POSITIVO


DATA 18/06/2018 FIRMA *[Signature]*

PARERE REG TECNICA
POSITIVO

Francesco Pautero
Francesco Pautero

OSSERVAZIONE:
LE ESCLUSIONI ESPLICITE INTRODOTTE
DALL'EMENDAMENTO (COMUNQUE PREVISTE
DALLE LEGGI E DAL VIGENTE STATUTO)
INTRODUCONO UNA TIPIIZZAZIONE
DI MOTIVI DI ESCLUSIONE AFFERENTI
IL RISPETTO DI PRINCIPALI COSTITUZIONALI
SI CONSIDERA PREFERIBILE UN GENERALE
RICHIAMO AL RISPETTO DI QUANTO
DISPOSTO DALL'ART. 5 BIS DELLO STATUTO
(CHE FA RIFERIMENTO ANCHE AL CONTRASTO
ALL'IDEOLOGIA NAZIFASCISTA) PER QUEL CHE
CONCERNE LA CONCESSIONE DEGLI AMBIENTI

Francesco Pautero



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/2018

DELIBERAZIONE N. 2018/C/00026 (PROPOSTA N. 2017/00829)

ARGOMENTO N.607

Oggetto: Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi - Approvazione.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Domenico Antonio Lauria, Arianna Xekalos, Francesco Torselli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Domenico Antonio LAURIA
Benedetta ALBANESE	Luca MILANI
Miriam AMATO	Francesca NANNELLI
Nicola ARMENTANO	Silvia NOFERI
Angelo BASSI	Serena PERINI
Leonardo BIEBER	Cecilia PEZZA
Jacopo CELLAI	Andrea PUGLIESE
Marco COLANGELO	Mario RAZZANELLI
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Stefano DI PUCCIO	Mario TENERANI
Niccolò FALOMI	Francesco TORSELLI
Massimo FRATINI	Giacomo TROMBI
Fabio GIORGETTI	Donella VERDI
Maria Federica GIULIANI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Susanna DELLA FELICE	Cristina SCALETTI
Tommaso GRASSI	Luca TANI
Francesca PAOLIERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10/10/2016 e s.m.i., ed in particolare l'obiettivo strategico "Semplificare e facilitare i rapporti del Comune", nell'ambito del quale è inserita anche l'attività dell'Ente volta alla razionalizzazione degli atti regolamentari del Comune;

Premesso che il suddetto obiettivo è in primo luogo funzionale alla semplificazione dei procedimenti amministrativi dell'Ente nonché alla promozione, nell'ambito degli stessi, dei massimi criteri di trasparenza, imparzialità ed equità;

Considerato che la materia della concessione temporanea in uso a terzi di ambienti di proprietà comunale di rilevanza architettonica, storico, artistica e paesaggistica (di seguito denominati "ambienti"), nonché la materia della concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni") costituiscono oggetto di atti regolamentari e disciplinari molteplici e talvolta disomogenei approvati nell'ambito di diversi mandati amministrativi, o comunque nell'ambito di diverse sfere di competenza, ognuno in riferimento a specifici ambienti o beni;

Richiamati di seguito, senza pretesa di completezza, gli atti vigenti, regolamentari e non, del Comune di Firenze aventi ad oggetto le suddette materie:

- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio - Deliberazione della G.M. n. 5496 del 28.12.1995, modificata da deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.2.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali del Palagio di Parte Guelfa - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio e delle sale di Palagio di Parte Guelfa - Deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2012;
- Disciplinare d'uso Tepidarium del Roster presso giardino dell'Orticoltura- Deliberazione della Giunta Comunale n. 441/2013;
- Approvazione tariffe per la concessione in uso del Tepidarium del Roster - Deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2014;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 643 del 28/12/2016 - Ex Caserma dei Maresciali e Brigadieri dei Carabinieri - Definizione transitoria dei corrispettivi per uso temporaneo degli ambienti monumentali;
- Regolamento per l'attività di allestimento di arredo e addobbo con materiale vegetale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 14.11.2005;
- Disciplina di noleggio materiali a terzi - Deliberazioni della Giunta Comunale n. 801/2006 e n. 79/2011;

Atteso che, per quanto sopra argomentato, si rende opportuno, nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo strategico descritto, ricondurre le diverse discipline contenute nei suddetti atti a principi e criteri omogenei i quali definiscano un'unitaria disciplina che individui in maniera semplice ed omogenea, in riferimento a più

ambienti e più beni del Comune, competenze e modalità istruttorie, requisiti per la concessione, procedimento di definizione dei corrispettivi e fattispecie agevolative applicabili;

Ritenuto, per le finalità di cui sopra, dettare, attraverso il regolamento di cui all'allegato sub A alla presente deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, principi e criteri generali per la concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi;

Ritenuto altresì, col suddetto regolamento, di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali ivi contenuti, l'aggiornamento degli ambienti oggetto dello stesso regolamento in relazione alla mutata disponibilità e/o a finalità di valorizzazione dei medesimi ambienti, l'individuazione dei beni oggetto di possibile concessione, nonché la definizione dei corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni previa proposta, fatto salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie e finali del suddetto Regolamento, della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal "Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze";

Dato atto che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della suddetta disciplina attuativa, al fine di garantire piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, resteranno applicabili i regolamenti, i disciplinari e gli ulteriori atti ad oggi vigenti in materia e che pertanto il Regolamento di cui al presente atto entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della sua disciplina attuativa;

Dato altresì atto che, per i suddetti motivi, fino alla nuova individuazione dell'importo dei corrispettivi di concessione secondo le procedure previste dal Regolamento di cui alla presente deliberazione, saranno applicati gli importi ad oggi vigenti ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale, al di fuori dei criteri e delle procedure approvate, soprattutto in riferimento ad ambienti o beni non tariffati, potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni similari già sottoposti a concessione;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2017/C/00079, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- la Deliberazione della la Giunta Comunale n° 2018/G/00140, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020"; Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto, considerata la necessità di dare rapida attuazione ai principi di semplificazione amministrativa cui è finalizzato il Regolamento in oggetto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati,

1) di approvare il *Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi*, allegato sub A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione della disciplina attuativa dei principi e dei criteri generali contenuti nel Regolamento di cui al punto precedente, l'aggiornamento degli ambienti oggetto dello stesso regolamento in relazione alla mutata disponibilità e/o a finalità di valorizzazione dei medesimi ambienti, l'individuazione dei beni oggetto di possibile concessione, nonché la definizione dei corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni previa proposta, fatto salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie e finali del suddetto Regolamento, della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze e dal "Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze";

3) che nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della suddetta disciplina attuativa, al fine di garantire piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, resteranno applicabili i regolamenti, i disciplinari e gli ulteriori atti ad oggi vigenti in materia e che pertanto il Regolamento di cui al presente atto entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della sua disciplina attuativa;

4) che, per i medesimi motivi, fino alla nuova individuazione dell'importo dei corrispettivi di concessione secondo le procedure previste dal Regolamento di cui al punto primo, saranno applicati gli importi di concessione ad oggi vigenti ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale, al di fuori dei criteri e delle procedure approvate, soprattutto in riferimento ad ambienti o beni non tariffati, potrà individuare in via rigorosamente transitoria, anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni simili già sottoposti a concessione;

5) di abrogare, con effetto a partire dall'esecutività della disciplina attuativa di cui al punto due del presente dispositivo, i seguenti vigenti atti del Consiglio Comunale comunque inerenti l'oggetto del Regolamento:

- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio - Deliberazione della G.M. n. 5496 del 28.12.1995, modificata da deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.2.2000;
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali del Palagio di Parte Guelfa - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14.02.2000;
- Approvazione tariffe per la concessione in uso del Tepidarium del Roster – Deliberazione Consiglio Comunale n. 2/2014;

- Regolamento per l'attività di allestimento di arredo e addobbo con materiale vegetale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 14.11.2005;
dando altresì atto del venir meno dell'efficacia dei seguenti atti della Giunta Comunale in quanto incompatibili con il Regolamento di cui al punto primo:
- Disciplinare per la concessione in uso degli ambienti monumentali di Palazzo Vecchio e delle sale di Palagio di Parte Guelfa – Deliberazione della Giunta Comunale n. 30/2012;
- Disciplinare d'uso Tepidarium del Roster presso giardino dell'Orticoltura - Deliberazione della Giunta Comunale n. 441/2013;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n. 643 del 28/12/2016 - Ex Caserma dei Maresciali e Brigadieri dei Carabinieri – Definizione transitoria dei corrispettivi per uso temporaneo degli ambienti monumentali;
- Disciplina di noleggio materiali a terzi - Deliberazioni della Giunta Comunale n. 801/2006 e n. 79/2011.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA		
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Data 18/12/2017</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Il Dirigente/Direttore Francesca Santoro</td> </tr> </table>	Data 18/12/2017	Il Dirigente/Direttore Francesca Santoro
Data 18/12/2017	Il Dirigente/Direttore Francesca Santoro	

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	20:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci
contrari	8:	Miriam Amato, Stefania Collesei, Silvia Noferi, Alessio Rossi, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	3:	Jacopo Cellai, Mario Razzanelli, Mario Tenerani,

essendo presenti 31 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Mario RAZZANELLI, Mario TENERANI, Francesco TORSELLI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	21:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci,
contrari	2:	Silvia Noferi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	3:	Alessio Rossi, Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 26 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	22/12/2017	14/01/2018	12/06/2018	Favorevole
Comm. 5	22/12/2017	14/01/2018	12/06/2018	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



REGOLAMENTO

SULLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI AMBIENTI DI PARTICOLARE RILIEVO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO E DI BENI MOBILI, PIANTE E COMPOSIZIONI FLOREALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIRENZE STRUMENTALI ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento individua principi e criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi di sale ed altri ambienti di proprietà del Comune di Firenze che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico, artistico e paesaggistico (di seguito denominati "ambienti"), nonché per la concessione in uso temporaneo di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi (di seguito denominati "beni").

2. Gli ambienti di cui al precedente comma sono individuati nell'allegato sub lett. "A" al presente Regolamento, il cui contenuto potrà essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta Comunale in relazione alla mutata disponibilità di ambienti di interesse architettonico, storico, artistico o paesaggistico ritenuti idonei, anche in termini di valorizzazione degli stessi, ad ospitare iniziative ed eventi organizzati da terzi, tenuta sempre presente la priorità delle iniziative e delle attività istituzionali.

I beni di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale tra i beni (in via esemplificativa: sedie, tavoli, piante ecc..) che l'Amministrazione ritiene di poter mettere a disposizione di terzi per l'organizzazione di iniziative ed eventi.

3. La Giunta Comunale definisce i corrispettivi per la concessione degli ambienti e dei beni oggetto del presente Regolamento secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi artt. 4 e 5 ed approva – tenuto anche conto del prioritario uso degli ambienti e dei beni per iniziative istituzionali o comunque afferenti le funzioni istituzionali dell'ente - la disciplina inerente il procedimento concessorio, le relative competenze, e tutti gli ulteriori aspetti per i quali è richiamata in seguito la competenza dell'organo esecutivo. Resta ferma, nel rispetto dei principi generali di cui al presente atto, la competenza dei Quartieri in relazione agli ambienti attribuiti alla loro disponibilità.

4. Non costituisce oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti e di beni da parte dell'Amministrazione per lo svolgimento di iniziative dalla stessa organizzate. A tal fine si intendono organizzate dal Comune le iniziative per le quali l'Amministrazione determina modalità e termini di organizzazione, conservando in ogni momento la responsabilità ed il controllo dell'iniziativa stessa. E' altresì escluso dall'oggetto del presente regolamento l'uso di ambienti da parte della Sindaca o del Sindaco e delle assessori o degli assessori comunali per conferenze stampa e per riunioni con rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche e private, non aventi natura convegnistica o eventistica, funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le fattispecie di cui al presente comma potranno costituire oggetto di disciplina da parte della Giunta Comunale.

5. Sono altresì escluse dall'oggetto del presente regolamento le iniziative istituzionali organizzate dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dai Gruppi consiliari e dalle Commissioni negli ambienti affidati alla

gestione della Direzione del Consiglio Comunale, o comunque posti, con provvedimento di carattere gestionale, nella disponibilità della/del Presidente del Consiglio. Dette iniziative istituzionali, sentita/o la/il Direttrice/Direttore della Direzione del Consiglio, possono comunque essere svolte anche negli ambienti oggetto del presente Regolamento previa richiesta dell'organizzatore (nella persona della/del Presidente del Consiglio, della/del capogruppo consiliare o della/del presidente di Commissione) all'ufficio cui compete la concessione degli ambienti stessi.

6. E' esclusa dall'applicazione delle seguenti norme del presente Regolamento la concessione in uso temporaneo a terzi di ambienti e/o beni per lo svolgimento di mostre aperte al pubblico o per lo svolgimento di iniziative ed eventi organizzati da terzi che, nell'ambito di un complessivo progetto approvato dalla Giunta Comunale, sono stati appositamente selezionati dall'Amministrazione. In tali casi spetterà a quest'ultima la definizione delle relative condizioni d'uso, tenuto conto della rilevanza dell'attività posta in essere, degli eventuali benefici economici o di valorizzazione d'immagine che possano derivare dalla stessa attività al richiedente e/o al Comune, del tempo di utilizzazione e dello spazio effettivamente occupato dall'iniziativa, nonché dell'incidenza che quest'ultima ha sulla fruibilità pubblica dell'ambiente. In ogni caso non integra fattispecie di concessione d'uso di ambiente l'installazione di beni e manufatti che non incida in modo rilevante sulla fruibilità pubblica dell'ambiente stesso.

ART. 1 BIS – Sono escluse dalla concessione degli ambienti del suddetto regolamento tutte le iniziative in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 bis dello Statuto del Comune di Firenze.

ART. 2 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI

1. Gli ambienti sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di attività, non aventi scopo di lucro, compatibili con i fini istituzionali del Comune, col valore storico-culturale dell'ambiente richiesto, nonché con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti di cui al precedente comma, l'uso temporaneo degli ambienti per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitaria o commerciale, può essere concesso, previa espressa motivazione, laddove sussista in tal senso un interesse pubblico connesso ai particolari benefici economici individuati secondo quanto disposto dal successivo art. 4, comma 6, e non ne consegua, per le caratteristiche dell'evento, un pregiudizio all'immagine della Città e/o dell'Amministrazione Comunale.

3. Nei casi in cui l'iniziativa/evento per la quale è richiesto l'uso dell'ambiente comporti la chiusura totale o parziale di percorsi museali, la concessione può essere rilasciata soltanto a seguito o in concomitanza della relativa disposizione di chiusura emessa secondo la competenza e le forme definite dalla Giunta Comunale, e comunque espressamente motivata dalla prevalenza dell'interesse pubblico connesso alla tipologia dell'evento e/o dei benefici economici derivanti dalla concessione rispetto al sacrificio imposto alla collettività a seguito della concessione stessa, ovvero da esigenze di pubblica sicurezza rilevate dagli organi a ciò preposti. La Giunta Comunale, fatte salve le ipotesi connesse ad esigenze di pubblica sicurezza, stabilisce limiti temporali di chiusura dei percorsi museali a tutela del diritto individuale ad accedere e godere del patrimonio artistico e culturale della Città.

4. Al fine di garantire l'accessibilità agli ambienti da parte di una maggiore pluralità di soggetti terzi ovvero per ragioni organizzative e/o manutentive, la Giunta Comunale può stabilire una durata massima di concessione, comprensiva del periodo di allestimento/disallestimento, da applicare quale regola generale ovvero in relazione a determinati ambienti e/o determinate tipologie di eventi.

5. A tutela dell'Amministrazione comunale e ai fini del controllo della conformità e della coerenza con la natura istituzionale, con l'immagine del Comune, con le sue funzioni istituzionali ed i suoi obiettivi di programma, i concessionari si obbligano a rendere noto all'Amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa, specificandone la natura e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.

ART. 3 – REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. I beni sono concessi in uso temporaneo a terzi per lo svolgimento di iniziative/eventi compatibili con i fini istituzionali del Comune e non aventi natura commerciale o promo pubblicitaria, fatta salva l'ipotesi in cui l'uso sia connesso alla concessione di ambienti di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

2. La Giunta Comunale può stabilire la durata massima di concessione dei beni secondo quanto già previsto per gli ambienti all'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.

ART. 4 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI AMBIENTI

1. Per la concessione in uso degli ambienti il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, quale corrispettivo commisurato al valore patrimoniale dell'ambiente in uso, e un rimborso spese forfettario, a copertura dei costi medi sostenuti dall'Amministrazione per garantire la funzionalità degli ambienti. Per eventuali servizi accessori non necessari, ma comunque funzionali allo svolgimento delle iniziative da svolgersi negli ambienti comunali (es. cerimoniale, assistenza tecnica ecc.), che l'Amministrazione, su disposizione della Giunta Comunale, decida di offrire ai concessionari sarà previsto un apposto corrispettivo commisurato ai valori di mercato dei servizi stessi.

2. Gli importi relativi al canone di concessione, al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori di cui al precedente comma sono individuati dalla Giunta Comunale, la quale, per quanto riguarda il canone di concessione, delibera previa proposta della Commissione Valutazioni Immobiliari prevista dal Regolamento generale per l'attività contrattuale e dal Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze. Detti importi sono determinati per moduli/fasce orarie di sei ore suddivisi come segue: dalle ore 7.00 alle ore 13.00; dalle ore 13.00 alle ore 19.00; dalle ore 19.00 alle ore 01.00; dalle ore 01.00 alle ore 7.00.

3. Ai fini della quantificazione del canone di concessione i suddetti moduli non possono essere frazionati, tuttavia – fermo restando che per ogni concessione è dovuto un canone almeno pari a quello previsto per un modulo orario – l'importo relativo al singolo modulo è dovuto laddove la concessione comprenda almeno un'ora del modulo stesso.

4. In ordine agli importi relativi al rimborso spese e agli eventuali servizi accessori, con disciplina della Giunta Comunale può essere stabilita la frazionabilità dei moduli di cui al presente articolo secondo fasce orarie comunque non inferiori alle due ore, e possono essere altresì individuate fattispecie di concessione per le quali - in ragione dell'elevata partecipazione di persone all'evento e delle relative conseguenze in termini di consumi e/o di impegno per l'Amministrazione – i suddetti importi siano applicati con una congrua maggiorazione rispetto a quelli previsti in via ordinaria.

5. Gli importi di cui al presente articolo relativi all'uso di ambienti nei giorni del sabato e festivi, oltreché nella fascia serale/notturna (ore 19:00 – 07:00) dei giorni feriali, dovranno comunque essere maggiori di almeno il 10% rispetto a quelli previsti negli altri giorni della settimana o nelle altre fasce orarie giornaliere.

6. Alle concessioni d'uso temporaneo per lo svolgimento di eventi prevalentemente finalizzati ad attività promo-pubblicitarie o commerciali si applica un canone di concessione maggiorato almeno del 50% rispetto a quanto previsto per iniziative non aventi scopo di lucro.

7. In ogni caso al concessionario, fermo restando il pagamento del rimborso spese, non è richiesto il canone di concessione per il periodo di accesso agli ambienti per installazioni e disinstallazioni funzionali all'iniziativa per la quale è concesso l'ambiente quando queste avvengano nella fascia oraria notturna 01.00 – 07.00 o non incidano in modo rilevante sulla fruibilità pubblica o istituzionale dell'ambiente stesso.

8. Qualora la concessione comporti la necessità di chiusura al pubblico di tutto o di parte di un percorso museale – con la conseguente mancata bigliettazione ovvero con la conseguente emissione di biglietti a prezzo ridotto – il concessionario deve altresì farsi carico del relativo mancato introito, quantificato, in via presuntiva, dai competenti uffici sulla base del prezzo dei biglietti in essere e dei flussi medi di visita al museo dell'anno precedente, fatta salva la facoltà della Giunta comunale di definire un maggior rimborso per periodi di particolare afflusso di pubblico dalla stessa individuati.

9. Il concessionario, a copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dall'ambiente e dall'attività ivi svolta e, nei casi in cui dalla stessa attività possa derivare un pregiudizio all'ambiente e ai relativi arredi, a copertura di eventuali danni a detto patrimonio, deve produrre idonea polizza assicurativa

secondo le prescrizioni definite dalla Giunta Comunale. Quest'ultima individua in particolare – in ragione della sussistenza di circostanze che escludano ragionevolmente il rischio di un pregiudizio al suddetto patrimonio - le ipotesi nelle quali l'Amministrazione può esentare il concessionario dalla presentazione della relativa copertura assicurativa, fermo restando in ogni caso il diritto dell'Amministrazione stessa di rivalersi sul concessionario per i danni eventualmente patiti.

10. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 8 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerentezza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo in ogni caso l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari;
- d) agevolazione anche pari al valore del canone di concessione – fatto salvo, laddove non diversamente previsto dalla Giunta Comunale, l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo - per concessioni ad enti in house del Comune di Firenze funzionali allo svolgimento di programmi o progetti approvati dalla Giunta Comunale, anche laddove gli ambienti concessi siano destinati all'uso di sub-concessionari sponsor di detti progetti/programmi. Resta ferma in quest'ultima ipotesi l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti dell'ente in house concessionario nei confronti del Comune. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dell'ambiente previa formale richiesta in tal senso da parte dell'ente in house interessato dalla quale si evinca il progetto/programma di riferimento e gli estremi di approvazione dello stesso da parte della Giunta.

E' inoltre facoltà della Giunta Comunale individuare con proprio atto eventi ricorrenti organizzati da terzi cui applicare continuativamente, senza necessità di specifica e periodica deliberazione, la fattispecie agevolativa prevista dalla lett. a) ovvero dalla lett. b) del presente comma, in quanto divenuti nel tempo "eventi tradizionali" della Città, e perciò costituenti patrimonio culturale della stessa, o comunque eventi caratterizzanti la vita sociale, culturale o scientifica della Città.

11. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, resta fermo l'obbligo di corrispondere il rimborso forfettario e gli eventuali ulteriori importi relativi ai servizi accessori e alla chiusura del percorso museale di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo.

12. L'Amministrazione Comunale può sottoscrivere accordi di reciprocità con altri enti pubblici che prevedano il reciproco uso di rispettivi ambienti con l'esenzione del canone e del rimborso spese forfettario, fermo restando l'obbligo di corrispondere al Comune di Firenze gli ulteriori e diversi oneri previsti dal presente articolo.

13. Le fattispecie agevolative di cui al presente articolo non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'obbligo di produrre idonea polizza assicurativa, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma 9.

14. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al presente articolo, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 5 – CORRISPETTIVO, AGEVOLAZIONI E GARANZIA PER LA CONCESSIONE DI BENI

1. Per la concessione in uso dei beni, il concessionario deve corrispondere al Comune di Firenze un canone, in qualità di corrispettivo, nella misura approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

2. La Giunta Comunale definisce altresì i casi – in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi – in cui sia previsto a carico del concessionario anche un deposito cauzionale. La misura di quest'ultimo – comunque inferiore al valore di mercato dei beni – è approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

3. Per l'ipotesi di mancata restituzione di uno o più beni ovvero di restituzione di beni inservibili da parte del concessionario la Giunta Comunale può stabilire un indennizzo il cui *quantum* è definito dalla stessa Giunta, su proposta dell'ufficio cui compete la concessione, tenuto conto del valore di mercato dei beni. Nei casi in cui sia previsto il deposito cauzionale il Comune si rivarrà in primo luogo mediante trattenuta dello stesso.

4. Il trasporto e la posa in opera dei beni è di regola di competenza del concessionario. La Giunta Comunale può tuttavia individuare, in relazione ad esigenze organizzative correlate all'evento o alla miglior tutela e conservazione del bene concesso, fattispecie nelle quali l'Amministrazione svolge il servizio di trasporto e posa in opera dei beni, il cui costo dovrà di regola essere a carico del concessionario nella misura approvata dalla stessa Giunta Comunale su proposta dell'ufficio cui compete la concessione.

5. Nell'ambito della disciplina attuativa di cui al seguente art. 8, comma 1, la Giunta comunale potrà prevedere le seguenti fattispecie agevolative, le quali tengono conto della tipologia dell'evento e/o della natura del soggetto richiedente:

- a) esenzione dal pagamento degli oneri previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo per concessioni strumentali ad iniziative/eventi che la Giunta Comunale, in virtù della stretta inerenza delle stesse con le funzioni istituzionali del Comune, abbia "fatto proprie" con deliberazione;
- b) agevolazione fino al 80% del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo - per concessioni strumentali ad iniziative/eventi relativamente alle quali la Giunta Comunale abbia, con deliberazione, dichiarato il proprio interesse in quanto finalizzate alla promozione culturale, turistica, sportiva, sociale, educativa, ambientale ovvero a produrre ricadute positive, di natura economica e/o di immagine, sulla Città;
- c) agevolazione fino al 80% del canone di concessione - fatto salvo in ogni caso l'obbligo di pagamento degli eventuali importi di cui al comma 4 del presente articolo - per concessioni in favore di enti pubblici (locali, nazionali, europei ed internazionali) nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di enti in house del Comune di Firenze e di enti iscritti al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e/o all'Anagrafe delle ONLUS e/o al Registro Regionale dell'associazionismo di promozione sociale nonché di altri enti/organismi senza scopo di lucro definiti dalla Giunta Comunale che svolgano iniziative/eventi finalizzate alla promozione culturale, sportiva, sociale, educativa, ambientale, alla promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo, o alla promozione economica e turistica del territorio. L'applicazione di tale agevolazione è disposta dall'ufficio cui compete la concessione dei beni previa formale richiesta in tal senso da parte dell'interessato dalla quale si evinca il possesso in capo allo stesso dei requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine necessari.

6. L'Amministrazione può altresì prevedere, nell'ambito della stipula di convenzioni con enti o soggetti terzi, ovvero - nei limiti previsti dalla Giunta Comunale e comunque al fine di incentivare sinergie con cittadini ed enti privati nella valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale della città, nell'organizzazione

di eventi ed in altre iniziative istituzionali - nell'ambito di contratti di sponsorizzazione, determinate agevolazioni. In tali ipotesi, fatti salvi specifici accordi di collaborazione reciproca con enti pubblici, restano fermi a carico del concessionario gli eventuali oneri di cui al comma 4 del presente articolo.

7. Le fattispecie agevolative di cui al presente comma non costituiscono, in quanto tali, ipotesi di esenzione dall'eventuale obbligo di produrre un deposito cauzionale, per le quali vale in ogni caso quanto eventualmente disposto dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

8. Resta in ogni caso ferma, in tutte le fattispecie agevolative di cui al comma precedente, la piena responsabilità organizzativa dell'iniziativa/evento e ad ogni altro effetto in capo al concessionario.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI AMBIENTI

1. Il concessionario è tenuto al rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi e non potrà consentire l'ingresso nei locali ad un numero di persone superiore alla capienza massima indicata dall'Amministrazione in relazione all'ambiente concesso.

2. Il concessionario deve utilizzare gli ambienti assegnati secondo diligenza ed è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'evento, rispondendo nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni eventuale danno agli ambienti, agli impianti, alle suppellettili e ad ogni altro elemento presente, nonché per ogni eventuale danno a terzi derivante dall'utilizzo del bene.

3. E' fatto divieto al concessionario di operare qualunque genere di intervento che possa recare anche un seppur minimo danneggiamento agli ambienti.

4. E' altresì vietato al concessionario qualsiasi intervento che possa portare ad una modifica dello stato dei luoghi e/o degli impianti tecnologici, o che alteri le caratteristiche storiche, architettoniche, monumentali degli ambienti, nonché del patrimonio artistico ivi conservato.

ART. 7 – RINUNCIA E REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione del concessionario un ambiente, tra quelli disciplinati dal presente atto regolamentare e comunque idoneo ad ospitare l'iniziativa programmata, diverso da quello oggetto di concessione, laddove quest'ultimo non sia più disponibile o utilizzabile per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso il concessionario può rinunciare alla concessione ed esercitare il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa.

2. Fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma, la rinuncia da parte del concessionario può essere esercitata entro un determinato termine definito dalla Giunta Comunale, la quale potrà altresì determinare eventuali penali a carico del concessionario stesso per il mancato rispetto dei suddetti termini.

3. L'Amministrazione Comunale può, motivando espressamente:

- sospendere o revocare in ogni momento la concessione per motivi di sicurezza o comunque di forza maggiore, ovvero per mancato rispetto delle condizioni d'uso da parte del concessionario;
- con un preavviso di almeno 48 ore, revocare la concessione laddove ricorrano sopravvenute ragioni di pubblico interesse diverse da quelle di cui al precedente punto.

In questi casi, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto già versato all'Amministrazione per la concessione stessa, il concessionario non può pretendere dall'Amministrazione alcun indennizzo, risarcimento o rimborso relativo a danni subiti in conseguenza della revoca e/o a spese sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa/evento per il quale lo stesso aveva richiesto la concessione.

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento la Giunta Comunale approva la disciplina attuativa di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento. Il presente Regolamento entrerà in vigore soltanto con l'esecutività della delibera di approvazione della suddetta disciplina attuativa. Nelle more, al fine di garantire nel frattempo piena operatività all'attività di concessione temporanea delle sale e dei beni di proprietà del Comune, saranno applicati i regolamenti, i disciplinari e/o i diversi atti comunali ad oggi vigenti in materia.

2. Fino alla definizione di detti importi saranno applicati i corrispettivi di concessione vigenti al momento dell'approvazione del presente atto ovvero i diversi importi che la Giunta Comunale potrà individuare in via rigorosamente transitoria anche secondo un criterio parametrico rispetto ad ambienti/beni similari già sottoposti a concessione.

Allegato sub lett. A al Regolamento

AMBIENTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FIRENZE CHE RIVESTONO PARTICOLARE IMPORTANZA DAL PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO

AMBIENTI DI PALAZZO VECCHIO

- SALONE DEI CINQUECENTO
- SALONE DEI DUGENTO
- SALA GIGLI
- SALA ELEMENTI
- TERRAZZA DI SATURNO
- CORTILE DI MICHELOZZO
- SALA D'ARME
- SALA DELLE UDIENZE
- SALA MACCONI (ex incontri)
- CORTILE DELLA DOGANA

AMBIENTI DI PALAGIO DI PARTE GUELFA

- SALA BRUNELLESCHI
- SALA GIGLI
- SALA CAMINETTO
- SALA DRAPPEGGI

AMBIENTI EX CASERMA DEI MARESCIALI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI

- REFETTORIO CON STANZE ANNESSE
- CHIOSTRO GRANDE
- AULA MAGNA
- STANZA DEL GENERALE CON SCALONE MONUMENTALE E ANNESSI
- ANTICA INFERMERIA E CORTILE DEGLI ARANCI

TEPIDARIUM DEL ROSTER

Ordine del giorno collegato alla delibera n.829/2017 C.C. "Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, paesaggistico e di beni mobili, piante....."


ALLEGATO N° 17
ARGOMENTO N° 607

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera "C.C. "Regolamento sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, paesaggistico e di beni mobili, piante....." approvata nella seduta odierna;

IMPEGNA la Giunta Comunale

- ad assicurare nella programmazione delle concessioni in uso temporaneo degli ambienti e beni, oggetto del presente Regolamento, la priorità per le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- ad assicurare che la concessione in uso temporaneo degli ambienti e beni non interferisca sull'uso delle sedi e dei servizi relativi all'attività degli organi comunali.

 DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA GIULIANI + FALCINI
IL 15.6.2018 - BAS

N. 1

[Handwritten signatures and initials]
M. Falco
C. Falco
C. Falco
C. Falco

COMUNE DI FIRENZE
18.6.18
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./BIS. N. 1175



COMUNE DI FIRENZE



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

ALLEGATO N° 18
ARGOMENTO N° 607

Ordine del Giorno collegato alla delibera 829/2018

Soggetti proponenti: Giacomo Trombi, Donella Verdi

OGGETTO: indirizzi per la concessione delle sale monumentali

COMUNE DI FIRENZE	
interrogazione N.	18 6 18
interpellanza N.	
Menzione / O.D.G. / RIS. N.	1176

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera 829/2018

Visto il regolamento "Sulla concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, paesaggistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative ed eventi"

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE e IL SINDACO

Ad adoperarsi perché le concessioni disciplinate dal regolamento in oggetto

- abbiamo un impatto minimo sulla fruibilità degli spazi e dei percorsi museali
- non comportino la chiusura di alcun percorso museale
- siano il più possibile legate alla città, ovvero ai suoi abitanti ed alle sue attività

*Per via la casa
Mancini e la
Jura 2500 511*

non infestiscano la piena fruibilità delle sale di Serrinò, durante

Ove questo non sia possibile, si privilegino le concessioni che permettono comunque l'accesso, anche solo per periodi limitati della giornata, ai percorsi museali ed agli spazi, così da limitare il più possibile il rischio che sia impedito alle cittadine e ai cittadini fiorentini, nonché ai loro ospiti, di poter godere dello splendore del patrimonio della nostra città.

*Consiglio
Comuni*

il consigliere e la consigliera

Giacomo Trombi

Donella Verdi

trouiller

Giacomo Trombi

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA TROMBI/VERDI
18.07.2018

v.e

ALLEGATO N° 18
ARGOMENTO N° 607

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA LA RELAZIONE ALLA DELIBERA 829

IMPEGNA LA GIUNTA

A VERIFICARE CHE OGNI ~~DISPOSTO~~ ^{PROVEDIMENTO} DI CONCESSIONE
SIA ESSESSIAMENTE CONFORME AI CRITERI CHE
DI SVENSONO DALLA SENTENZA DELLA CORTE
DEI GIUSTIZZI N. 36/2014 E TRANS ATTU

*Gianni
Bianchi*

COMUNE DI FIRENZE
18.6.18
Interrogazione N.
Interpellanza N.
Mozione I.O.D.G.RIS. N. 177

DIREZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
FIRENZE
RICEVUTO DA T. ROTUBI - UFRIS
IL 18.6.2018

N. 3

Ora:17.57

Verbale n.608

DELIBERAZIONE N.: 2018/00221

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)

Soggetto/i proponente/i: Giovanni Bettarini

Ufficio proponente: DIREZIONE URBANISTICA

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 3 - Favorevole con raccomandazione - 06/06/2018

17.57: Interviene Ceccarelli Andrea

17.57: Interviene Bettarini Giovanni illustra la delibera e l'emendamento di Giunta

18.01: Interviene Ceccarelli Andrea

18.01: Interviene Bieber Leonardo

18.01: Esce dall'aula Falomi Niccolo'

18.02: Interviene Ceccarelli Andrea

18.05: Interviene Rossi Alessio

18.07: Interviene Ceccarelli Andrea

18.07: Interviene Trombi Giacomo

18.12: Interviene Ceccarelli Andrea

18.12: Interviene Milani Luca

18.14: Interviene Ceccarelli Andrea

18.15: Interviene Bieber Leonardo

18.17: Interviene Ceccarelli Andrea pone in votazione la delibera così come autoemendata dalla Giunta e sostituisce Torselli con Cellai e Xekalos con Collesei come scrutatori

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 2

Non Votanti: 2

18.18: Esito: Approvato emendato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Astenuti

Trombi Giacomo, Verdi Donella

Non Votanti

Cellai Jacopo, Noferi Silvia

18.18 Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione in oggetto

Presenti abilitati: 24

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 3

18.18: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Non Votanti

Noferi Silvia, Trombi Giacomo, Verdi Donella

18.19: Interviene Ceccarelli Andrea comunica che sono stati presentati due Ordini del Giorno nn. 2018/001178 -2018/001179 collegati alla deliberazione 221-2018

18.19: Interviene Rossi Alessio

18.20: Interviene Ceccarelli Andrea 18.20: Interviene Rossi Alessio mozione d'ordine per chiedere che i 2 ordini del giorno vengano esaminati in commissione

18.20 Il Presidente pone in votazione la mozione d'ordine Rossi

Presenti abilitati: 22

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

18.20: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,Collesei Stefania,D'Ambrisi Angelo,Di Puccio Stefano,Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Nannelli Francesca,Noferi Silvia,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio,Rossi Alessio,Trombi Giacomo,Verdi Donella

ALLEGATO N. 1: Deliberazione 2018/00221 – 1° stesura

ALLEGATO N. 2: Emendamento Giunta

ALLEGATO N. 3: Deliberazione 2018/00221 –stesura definitiva

ALLEGATO N. 4: Ordine del Giorno 2018/01178

ALLEGATO N. 5: Ordine del Giorno 2018/01179



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 608

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Servizio Pianificazione Urbanistica

Livello Superiore: Direzione Urbanistica

Responsabile: Stefania Fanfani
Data Richiesta: 07/05/2018
Numero: 2018/00221
Proponente: Giovanni Bettarini
Altri Proponenti:

Estensore: Silvia Scarsella
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)

IL CONSIGLIO

Visti i seguenti riferimenti normativi:

DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico enti locali*);

L 07.08.1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);

DPR 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

LR 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*);

Premesso che il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011 e di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015; tali strumenti, modificati a seguito delle varianti urbanistiche successivamente intervenute, sono consultabili nella loro versione vigente attraverso il servizio Web <http://webru.comune.fi.it/webru>;

Premesso ancora che

1. il Regolamento Urbanistico individua il complesso immobiliare sito in Firenze, Piazza del Cestello, Lungarno Soderini, Via del Tiratoio e Via del Piaggione in un'area di trasformazione disciplinata dalla scheda norma *AT 12.40 Ex Caserma Cavalli* soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (link per consultazione diretta della scheda norma: *allegato B2 NTA vol 2 - Adeg PGRA*);
2. il complesso immobiliare è identificato nel N.C.E.U nel foglio 169, particella 1 sub 500;
3. le norme tecniche di attuazione (NTA) del RU prevedono all'art. 16.2.4 che *Gli interventi strategici disciplinati attraverso schede norma che per le loro caratteristiche sono soggetti a intervento edilizio convenzionato devono compensare gli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d'uso in misura pari al 50% della dotazione costituita dalle superfici minime di cui al DM 1444/1968. Nel caso non fosse possibile reperire l'adeguata dotazione di cui sopra, questa deve essere compensata dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana straordinaria o interventi di riqualificazione e potenziamento delle dotazioni ecologiche disciplinate nella convenzione. La mancata cessione totale o parziale delle dotazioni è trasformata in corrispettivo economico sulla base della stima fornita dal Comune. Tale corrispettivo deve essere impiegato per la realizzazione delle opere indicate nella scheda o in altre opere che l'Amministrazione comunale ritiene più urgenti al momento della redazione della convenzione* (link per consultazione diretta dell'art. 16.2.4 delle NTA del Regolamento Urbanistico *allegato B1 NTA vol 1 - VAR MANUTENZIONE*);

Tenuto conto che, come meglio specificato nello schema di convenzione (**allegato A**), al quale integralmente si rinvia:

1. la scheda norma *AT 12.40 Ex Caserma Cavalli*, alla quale si rinvia integralmente per la descrizione, i contenuti e le prescrizioni della trasformazione, non individua, fra le specifiche prescrizioni inserite nel paragrafo **PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI**, opere da progettare e/o realizzare a compensazione degli impatti generati dall'intervento;
2. la proprietà del complesso immobiliare, nell'intenzione di procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalla scheda norma, non avendo a disposizione l'intera superficie delle aree da cedere al Comune di Firenze, corrispondenti agli standard dovuti in termini di compensazione degli impatti generati dall'intervento di trasformazione, ha inoltrato al Comune di Firenze una richiesta di attivazione della scheda corredata dalla richiesta di stima del valore di dette aree ai fini della monetizzazione delle compensazioni (presentazione con PEC del 27.10.2017 conservata tramite acquisizione al prot. gen. n. 337355);
3. il valore delle aree a standard dovute in termini di compensazione al fine di monetizzarne la mancata cessione, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/G/00579 del 31.12.2015, nel suo attuale aggiornamento al secondo semestre 2017 con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/02383 del 03.04.2018 è risultato pari a € 520,00/mq., relativo a una dotazione di standard di 1.011,94 mq, per un importo complessivo da corrispondere di **€ 526.208,80** (link per consultazione diretta dei citati provvedimenti);

- *deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/G/00579 del 31.12.2015 e allegato integrante All A VerbaleCommisInmob ParametriMonetizzazAreeStandard.pdf;*
 - *determinazione dirigenziale n. 2018/DD/02383 del 03.04.2018 e allegato integrante All A TabValoriUnitari2017 2.pdf);*
4. la Direzione Urbanistica ha coordinato l'iter finalizzato alla valutazione dell'opportunità e dell'interesse pubblico ad accettare la richiesta di monetizzazione del valore delle aree non cedute, verificando altresì l'opportunità e/o l'interesse pubblico e/o l'urgenza di realizzare opere ritenute idonee in termini di compensazione dell'intervento di trasformazione e alla definizione di ogni aspetto della convenzione che regola i rapporti e le obbligazioni tra il Comune di Firenze e l'operatore derivanti dalla trasformazione del complesso immobiliare;
5. in esito a quanto segnalato e valutato dalle strutture comunali interessate (vd. nelle premesse dello schema di convenzione **allegato A** la descrizione dettagliata dell'iter a tal fine percorso), il Coordinatore dell'Area Tecnica con nota del 16.04.2018, conservata tramite acquisizione in copia informatica al prot. gen. 123159, ha ritenuto opportuno utilizzare la somma dovuta a titolo di compensazione per l'intervento di cui alla scheda norma in questione per finanziare i seguenti interventi:
- *1.1 | PIAZZA DEL CESTELLO - CARREGGIATA: rifacimento della pavimentazione in lastrico della carreggiata (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 179.000,00;*
 - *1.2 | PIAZZA DEL CESTELLO - MARCIAPIEDI: realizzazione di percorso pedonale protetto pavimentato in lastrico, compreso ABA, lungo la direttrice del Lungarno Soderini, per un importo stimato di € 45.000,00;*
 - *2 | PIAZZA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 97.000,00;*
 - *3 | VIA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 27.000,00;*
 - *4 | VICOLO DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 26.000,00;*
 - *5 | VIA DEL PIAGGIONE - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 22.000,00;*
 - *6 | LUNGARNO SODERINI - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratto lato Arno fronte piazza del Cestello), per l'importo residuo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli*
- precisando che le suddette opere saranno progettate ed eseguite dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, impiegando così l'intero importo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli;
6. la proprietà ha ricevuto da parte della Direzione Urbanistica lo schema definitivo di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, e, preso atto dello stesso, ne ha condiviso i contenuti con PEC del 26.04.2018 (conservata tramite acquisizione al prot. gen. n. 139346);

Visto e condiviso dunque il documento sopra citato come di seguito denominato, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e preso altresì atto di quanto specificato nelle sue premesse che illustrano nel dettaglio iter istruttorio e procedimentale dell'istanza di attivazione della scheda norma, nonché presupposti e motivazioni del presente atto:

All. A Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)

Considerato che lo schema di convenzione allegato, redatto a cura del Servizio Pianificazione urbanistica tiene conto degli indirizzi in materia approvati con deliberazione di Giunta n. 2016/G/00127 del 10.05.2013 recante *Opere di urbanizzazione realizzate dai privati a scomputo degli oneri. Aggiornamento dei criteri e nuovi indirizzi per la stesura di una bozza di convenzione;*

Preso atto in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore della Direzione Urbanistica/Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del DLgs 267/2000, nonché del parere di regolarità contabile reso dal Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ai sensi della medesima norma;

Ravvisata la sussistenza delle condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del DLgs 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare lo *Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**).
2. Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione sarà effettuata per il Comune di Firenze a cura della Direzione Urbanistica.

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIREZIONE URBANISTICA

schema di convenzione

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO CONVENZIONATO

Convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)

L'anno duemila, addì del mese di (gg.mm.aaaa), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, notaio in

(opzione) sciogliere l'opzione se già noto l'esito della scelta

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor segretario comunale del Comune di, competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali)

si sono costituiti i Signori:

da una parte

..... nata a/o il in qualità di Direttore della Direzione Urbanistica pro tempore del Comune di Firenze, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, codice fiscale 01307110484, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, lettera c), del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato dall'art. 58 del vigente Statuto Comunale e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, nonché da Decreto del Sindaco n. 2016/DEC/00017 del 31.03.2016, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune»;

dall'altra parte

..... nato a Firenze il in qualità di Direttore Generale della Fondazione Cassa Di Risparmio di Firenze con sede in Firenze via Bufalini 6, persona giuridica privata, senza fine di lucro disciplinata dal DLgs 153/1999, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche di Firenze al n. 232, codice fiscale 00524310489, domiciliato per la carica in ed a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti da....., nel seguito del presente atto denominato semplicemente «operatore»;

Premesso che

1. il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011 e di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015; tali strumenti, modificati a

seguito delle varianti successivamente intervenute, sono consultabili nella loro versione vigente attraverso il servizio Web <http://web.ru.comune.fi.it/web.ru>;

2. l'operatore è proprietario ed ha piena disponibilità di un immobile posto in Comune di Firenze, sito in Firenze, Piazza del Cestello, Lungarno Soderini, Via del Tiratoio e Via del Piaggione, identificato nel N.C.E.U. nel foglio 169, particella 1 sub 500, via del Tiratoio n. 1, piano S1-T-1-2, categoria B/1, Classe 4, superficie catastale 4567 mq, rendita € 79.123,26, a seguito di variazione nel classamento del 28.11.2015 prot. n. FI0171910 in atti dal 28.11.2015 n. 54765.1/2015. Si precisa che il sub. 500 deriva dalla soppressione dell'originario sub. 5 della particella 1 del foglio 169 del Catasto Fabbricati;

3. l'immobile è individuato nel Regolamento Urbanistico in un'area di trasformazione disciplinata dalla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli** che assoggetta l'attuazione della trasformazione ad intervento edilizio diretto convenzionato; l'immobile ricade nell'*ambito del nucleo storico (zona A)*;

4. le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico prevedono all'art. 16.2.4, che: *Gli interventi strategici disciplinati attraverso schede norma che per le loro caratteristiche sono soggetti a intervento edilizio diretto convenzionato devono compensare gli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d'uso in misura pari al 50% della dotazione costituita dalle superfici minime di cui al DM 1444/1968. Nel caso non fosse possibile reperire l'adeguata dotazione di cui sopra, questa deve essere compensata dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana straordinaria o interventi di riqualificazione e potenziamento delle dotazioni ecologiche disciplinati nella convenzione. La mancata cessione totale o parziale delle dotazioni è trasformata in un corrispettivo economico sulla base della stima fornita dal Comune. Tale corrispettivo deve essere impiegato per la realizzazione delle opere indicate nella scheda o in altre opere che l'Amministrazione comunale ritiene più urgenti al momento della redazione della convenzione;*

5. la scheda norma **12.40 Ex Caserma Cavalli** che disciplina l'intervento di trasformazione non individua, fra le specifiche prescrizioni inserite nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, opere da progettare e/o realizzare a compensazione degli impatti generati dall'intervento;

6. l'operatore intende procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli** e, non avendo a disposizione aree da cedere al Comune di Firenze, corrispondenti agli standard dovuti in termini di compensazione degli impatti generati dall'intervento di trasformazione, in data 27.10.2017 con nota prot. GA 337355, ha inoltrato al Comune di Firenze la richiesta di attivazione corredata dalla richiesta di monetizzazione delle

compensazioni nonché dalla proposta di impiego della monetizzazione per alcuni interventi di riqualificazione dell'intorno;

7. il Comune di Firenze con deliberazione della Giunta Comunale 2015/G/00579 del 31.12.2015 avente ad oggetto *Approvazione dei parametri per la determinazione del valore della monetizzazione per la mancata cessione delle dotazioni territoriali/compensazioni negli interventi urbanistici* in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 16, commi 2.3 e 2.4, delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico sia per interventi edilizi diretti convenzionati che per piani urbanistici attuativi, ha approvato i valori della monetizzazione sulla base dei quali è stato calcolato l'importo per la monetizzazione delle aree non cedute relativa alla trasformazione oggetto della presente convenzione;

8. la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, visto l'importo della monetizzazione di cui alla citata deliberazione calcolato sulla base dei valori unitari aggiornati al primo semestre 2017 (con determinazione dirigenziale n. 2017/DD/07350 del 25.10.2017), ha inoltrato con nota prot. GP 7710 del 10.01.2018 al Direttore dell'Area di coordinamento Tecnica, alla Direzione Patrimonio Immobiliare, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, alla Direzione Servizi Tecnici, alla Direzione Ambiente ed al Direttore Generale la richiesta di esprimersi in merito all'opportunità e all'interesse pubblico ad accettare la monetizzazione del valore delle aree non cedute, verificando altresì l'opportunità e/o l'interesse pubblico e/o l'urgenza di realizzare opere ritenute dalla stessa idonee in termini di compensazione dell'intervento di trasformazione anche con riferimento alla verifica preliminare sulle possibili opere/elementi della rete ecologica da realizzare in alternativa alla corresponsione della compensazione;

9. la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità con prot. 46278 del 09.02.2018, successivamente sostituita dalla nota prot. 78258 del 07.03.2018 ha comunicato l'interesse ad utilizzare l'intera monetizzazione per

- 1.1 | PIAZZA DEL CESTELLO - CARREGGIATA: rifacimento della pavimentazione in lastrico della carreggiata (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 179.000,00
- 1.2 | PIAZZA DEL CESTELLO - MARCIAPIEDI: realizzazione di percorso pedonale protetto pavimentato in lastrico, compreso ABA, lungo la direttrice del Lungarno Soderini, per un importo stimato di € 45.000,00
- 2 | PIAZZA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 97.000,00
- 3 | VIA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 27.000,00
- 4 | VICOLO DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 26.000,00

- 5 | VIA DEL PIAGGIONE - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 22.000,00
 - 6 | LUNGARNO SODERINI - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratto lato Arno fronte piazza del Cestello), per un importo stimato di € 138.000,00
- per un importo totale stimato (1.1+1.2+2+3+4+5+6) di € 534.000,00;

10. la Direzione Servizi Tecnici con prot. 26399 del 22.01.2018 ha comunicato l'interesse ad utilizzare quota della monetizzazione per

- 1 | CAMMINAMENTO SANTA ROSA MURA DI VERZAIA: realizzazione di un camminamento che dalla riva del fiume consenta di percorrere in quota l'antico tracciato fortificato; l'intervento prevede il restauro e consolidamento dei paramenti murari, la realizzazione di una scala metallica e il montaggio di ringhiera in ferro per la protezione dei camminamenti di ronda per un importo stimato di € 200.000,00
- 2 | TORRINO DI SANTA ROSA E MURA ADIACENTI: restauro e consolidamento dei paramenti murari su parere della Soprintendenza per un importo stimato di € 210.000,00
- 3 | NUOVO TRATTO DI DORSALE IN FIBRA OTTICA: realizzazione di nuovo tratto di dorsale in fibra ottica lungo via Santo Spirito, borgo San Frediano, piazza del Carmine e via Santa Monaca al fine di migliorare la videosorveglianza nella zona di piazza del Cestello, come richiesto dalla Prefettura e dal Sindaco, per un importo stimato di € 22.000,00
- 4 | TABERNA COLO TORRINO SANTA ROSA: restauro del tabernacolo posto sul torrino Santa Rosa con la "Deposizione dalla croce" di Ridolfo del Ghirlandaio, per un importo stimato di € 30.000,00
- 5 | TABERNA COLO PIAZZA PIATTELLINA: restauro del tabernacolo con la "Madona col Bambino", per un importo stimato di € 20.000,00
- 6 | TABERNA COLO VIA DELLA CHIESA 52: restauro del tabernacolo posto sul muro della palestra annessa ai "Nidiaci" con la "Vergine col Bambino" di Simone Ferrucci, per un importo stimato di € 20.000,00

per un importo totale stimato (1+2+3+4+5+6) di € 502.000,00;

11. la Direzione Ambiente con prot. 21702 del 19.01.2018 ha comunicato l'interesse ad utilizzare l'intera monetizzazione per i seguenti interventi, elencati in ordine di priorità

- 1 | GIARDINO DI PIAZZA DEMIDOFF - RIQUALIFICAZIONE: sistema organico di interventi che consistono nell'adeguamento e nel potenziamento dell'impianto di illuminazione, nella realizzazione di un cancello di divisione fra area gasometro e giardino e nella manutenzione

- straordinaria di cancelli e delimitazioni in ferro, nel ripristino di percorsi pedonali e nel miglioramento funzionale generale del giardino, per un importo stimato di € 90.000,00
- 2 | PIAZZA TASSO - RIQUALIFICAZIONE: sistema organico di interventi che consistono nel rifacimento della pavimentazione del campo di calcio, nella sostituzione delle recinzioni del campo di calcio e del campo di pallavolo, nel ripristino dei percorsi pedonali, nella realizzazione di nuova pavimentazione in gomma colata a corredo delle attrezzature ludiche e in opere di manutenzione straordinaria degli alberi e della vegetazione, per un importo stimato di € 120.000,00
 - 3 | PIAZZA DEL CESTELLO - ADEGUAMENTO AREA IMPIANTO ARBOREO: adeguamento dei siti di radicazione degli alberi in fregio alla piazza, mediante completo rifacimento dei cordoni e delle pavimentazioni in pietra, incremento delle zone di rispetto delle piante e installazione di protezioni a tutela delle stesse, per un importo stimato di € 80.000,00. Le opere potrebbero anche essere incluse in un più ampio progetto di interventi sulla piazza, qualora proposto dalla competente direzione.
 - 4 | GIARDINO LU.NO SANTA ROSA - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI: completamento dell'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione, attualmente riqualificato solo nella parte a servizio dell'area giochi, sostituzione e incremento di arredi e recinzioni, e opere di manutenzione straordinaria delle siepi di delimitazione verso il Lungarno e della vegetazione in generale, per un importo stimato di € 40.000,00
 - 5 | PARCO DI VILLA STROZZI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: in prosecuzione di un primo lotto di lavori attualmente in fase di esecuzione, consolidamento dei muretti a retta di sostegno dei terrapieni, sostituzione delle viminate di sostegno della pendice e dei parapetti in legno lungo i percorsi, adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, risanamento del viale carrabile di accesso alla villa, per un importo di € 205.000,00. Qualora non già proposto autonomamente dalla competente Direzione Servizi Tecnici, il progetto potrebbe comprendere l'adeguamento dell'impianto di illuminazione del parco, finalizzato alla certificazione e alla consegna in gestione a Silfi, da eseguire attraverso l'indispensabile coinvolgimento della Direzione indicata
- per un importo totale stimato (1+2+3+4+5) di € 535.000,00;
12. il Coordinatore dell'Area Tecnica con nota prot. 123159 del 16.04.2018, viste le precarie condizioni manutentive delle viabilità (carreggiate/marciapiedi) circostanti l'area oggetto della trasformazione di cui alla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli**, ha attribuito priorità agli interventi di cui alla nota della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità prot. 78258 del 07.03.2018 ovvero:

- 1.1 | PIAZZA DEL CESTELLO - CARREGGIATA: rifacimento della pavimentazione in lastrico della carreggiata (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 179.000,00;
- 1.2 | PIAZZA DEL CESTELLO - MARCIAPIEDI: realizzazione di percorso pedonale protetto pavimentato in lastrico, compreso ABA, lungo la direttrice del Lungarno Soderini, per un importo stimato di € 45.000,00;
- 2 | PIAZZA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 97.000,00;
- 3 | VIA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 27.000,00;
- 4 | VICOLO DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 26.000,00;
- 5 | VIA DEL PIAGGIONE - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati) , per un importo stimato di € 22.000,00;
- 6 | LUNGARNO SODERINI - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratto lato Arno fronte piazza del Cestello), per l'importo residuo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli.

Le suddette opere saranno progettate ed eseguite dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, impiegando così l'intero importo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli**;

13. l'operatore con la medesima nota prot. GA 337355 del 27.10.2017, ha altresì inoltrato alla Direzione Urbanistica gli elaborati grafici dimostranti il calcolo della SUL e la legittimità urbanistico/edilizia dell'immobile ai sensi del DPGR 64/R/2013, successivamente integrati in data 21.12.2017 con nota prot. GA 401137 a seguito di richiesta integrazioni prot. GP 377204 del 01.12.2017, che hanno avuto definitiva positiva verifica relativamente alla metodologia di calcolo della SUL da parte del Servizio Pianificazione urbanistica per una SUL complessiva oggetto di trasformazione di 5.059,70 mq;

14. in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale la deliberazione n. 2015/G/00579 sopra richiamata al punto 7, la Direzione Urbanistica con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/02383 del 03.04.2018 ha aggiornato al secondo semestre 2017 i valori unitari della monetizzazione per mancata cessione delle dotazioni territoriali/compensazioni negli interventi di rigenerazione urbana con riferimento alle zone OMI/Agenzia delle Entrate; in seguito all'aggiornamento l'importo per la monetizzazione delle aree non cedute è stato ricalcolato;

15. l'operatore ha ricevuto da parte della Direzione Urbanistica lo schema definitivo di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, e, preso atto dello stesso, ne ha condiviso i contenuti;

16. il Consiglio Comunale con deliberazione n.C/..... del ha approvato lo schema di convenzione in oggetto, dando altresì atto che alla sottoscrizione dell'atto avrebbe provveduto la Direzione Urbanistica.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione regola i reciproci rapporti e obbligazioni tra il Comune di Firenze e l'operatore derivanti dalla trasformazione dell'immobile di cui alla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli**, oggetto di intervento edilizio diretto convenzionato e soggetto a compensazione degli impatti generati dalla trasformazione ai sensi del Regolamento Urbanistico vigente. A tal fine le premesse sono integralmente richiamate a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Interventi edilizi privati e contributo concessorio

1. La richiesta del titolo abilitativo e/o la SCIA relativo/a agli interventi edilizi privati previsti dalla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli** possono essere presentati dopo la sottoscrizione della presente convenzione.

2. In sede di formazione del titolo abilitativo afferente gli interventi di cui al comma precedente, l'operatore si obbliga a corrispondere al Comune il contributo di cui all'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e agli artt. 184 e 185 della LR 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*).

ART. 3 - Calcolo delle dotazioni dovute a titolo di compensazione

1. Ai sensi dell'art. 16.2.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, l'intervento edilizio diretto convenzionato di cui alla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli** deve compensare gli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d'uso in misura pari al 50% della dotazione costituita dalle superfici minime di cui al decreto ministeriale 02.04.1968, n. 1444. Interessando l'intervento di trasformazione una SUL di 5.059,70 mq, la quale risulta altresì conforme all'art. 4, comma 5, delle

Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, con una destinazione d'uso di progetto direzionale comprensiva delle attività private di servizio 100%, lo stesso comporta il reperimento di 1.011,94 mq di aree a standard da cedere al Comune di Firenze.

ART. 4 - Stima del valore delle dotazioni dovute a titolo di compensazione

1. Non trovandosi l'operatore nella condizione di poter cedere al Comune di Firenze le aree a standard dovute in termini di compensazione della trasformazione edilizia, è stato stimato il presunto valore di dette aree, al fine di monetizzarne la mancata cessione. Il valore stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/G/00579 del 31.12.2015, così come aggiornato con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/02383 del 03.04.2018, è risultato pari a € 520,00/mq, relativo a una dotazione di standard di 1.011,94 mq, per un importo complessivo da corrispondere di € 526.208,80. Le parti si danno reciprocamente atto che tale valore unitario, determinato come sopra indicato, è da ritenersi fisso ed invariabile e non soggetto ad aggiornamenti che dovessero intervenire alla data della stipula della presente convenzione.

2. Prima della comunicazione di fine lavori degli interventi edilizi di trasformazione, nel caso in cui la SUL finale oggetto di trasformazione risultasse maggiore di quella assunta nella presente convenzione, l'operatore dovrà provvedere alla verifica degli effettivi importi dovuti al fine del calcolo delle dotazioni dovute a titolo di compensazione e del relativo valore. La differenza fra gli effettivi importi dovuti e quanto già versato dovrà essere corrisposta con un unico versamento la cui attestazione dovrà essere allegata alla comunicazione di fine lavori.

ART. 5 - Versamento di quota del corrispettivo dovuto a compensazione della trasformazione

1. Contestualmente alla firma della presente convenzione, l'operatore consegna la ricevuta di versamento della somma di € 526.208,80, quale corrispettivo dovuto a compensazione, finalizzata a finanziare i seguenti interventi come stabilito dalla nota prot. 123159 del 16.04.2018 del Coordinatore dell'Area Tecnica citata nelle premesse:

- 1.1 | PIAZZA DEL CESTELLO - CARREGGIATA: rifacimento della pavimentazione in lastrico della carreggiata (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 179.000,00;
- 1.2 | PIAZZA DEL CESTELLO - MARCIAPIEDI: realizzazione di percorso pedonale protetto pavimentato in lastrico, compreso ABA, lungo la direttrice del Lungarno Soderini, per un importo stimato di € 45.000,00;
- 2 | PIAZZA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 97.000,00;

- 3 | VIA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 27.000,00;
- 4 | VICOLO DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 26.000,00;
- 5 | VIA DEL PIAGGIONE - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati) , per un importo stimato di € 22.000,00;
- 6 | LUNGARNO SODERINI - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratto lato Arno fronte piazza del Cestello), per l'importo residuo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli, per un importo stimato di € 130.208,80.

Le suddette opere saranno progettate ed eseguite dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, impiegando così l'intero importo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli**.

2. La somma di cui al comma 1 del presente articolo è stata versata alla tesoreria comunale c/o CR Firenze in data con valuta in data, mediante bonifico bancario a credito c.c. IBAN IT 20X0616002832000000161C01, transaction ID:; essendo stata così regolata l'intera somma, la sottoscrizione della presente convenzione costituisce anche definitiva quietanza da parte del Comune.

ART. 6 - Clausole finali

1. Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'operatore.
2. Entro e non oltre 30 giorni dalla data della sottoscrizione, l'operatore si impegna a trasmettere al Comune di Firenze, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione urbanistica, preferibilmente in modalità telematica, copia del presente atto conforme all'originale su supporto analogico conservato nella raccolta dell'ufficiale rogante, indirizzandola alla pec: direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it.
3. L'operatore dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e utilizzate dall'Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce, e comunque nei termini con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali delle quali dichiara di essere edotti; presta altresì il proprio consenso, laddove necessario, al trattamento dei dati.
4. Qualsiasi controversia inerente la presente convenzione è devoluta alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Proposta Emendamento alla proposta di deliberazione per il Consiglio n. 2018/00221 *Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)*

1) Nell'All. A (Schema di convenzione), all'undicesimo paragrafo delle premesse, sostituire le parole "GIARDINO DI PIAZZA DEMIDOFF" con le parole "GIARDINO DELL'EX GASOMETRO".

Motivazione

Si tratta di un mero errore nel riportare nel testo quanto richiesto dalla Direzione Ambiente con la nota prot. 21702 del 19.01.2018 poco prima citata.

2A) Nell'All. A (Schema di convenzione), all'ART. 5, comma 1, sostituire come segue:

TESTO ORIGINARIO	TESTO EMENDATO
<p>1. Contestualmente alla firma della presente convenzione, l'operatore consegna la ricevuta di versamento della somma di € 526.208,80, quale corrispettivo dovuto a compensazione, finalizzata a finanziare i seguenti interventi come stabilito dalla nota prot. 123159 del 16.04.2018 del Coordinatore dell'Area Tecnica citata nelle premesse:</p> <p>(...)</p> <p>- 6 LUNGARNO SODERINI - MARCIAPIEDI: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratto lato Arno fronte piazza del Cestello), per l'importo residuo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli, per un importo stimato di € 130.208,80.</p>	<p>1. Contestualmente alla firma della presente convenzione, l'operatore consegna la ricevuta di versamento della somma di € 526.208,80, quale corrispettivo dovuto a compensazione, finalizzata a finanziare i seguenti interventi come stabilito dalla nota prot. 123159 del 16.04.2018 del Coordinatore dell'Area Tecnica citata nelle premesse e in seguito stabilito con emendamento approvato dal Consiglio Comunale:</p> <p>(...)</p> <p>- 6 PIAZZA TASSO - RIQUALIFICAZIONE: sistema organico di interventi che consistono nella sostituzione delle recinzioni del campo di calcio e del campo di pallavolo, nel ripristino dei percorsi pedonali, nella realizzazione di nuova pavimentazione in gomma colata a corredo delle attrezzature ludiche e in opere di manutenzione straordinaria degli alberi e della vegetazione, per un importo stimato di € 90.000,00</p> <p>- 7 GIARDINO DELL'EX GASOMETRO: sistema organico di interventi che consistono nell'adeguamento e nel potenziamento dell'impianto di illuminazione, nella realizzazione di un cancello di divisione fra area gasometro e giardino e nella manutenzione straordinaria di cancelli e delimitazioni in ferro, nel ripristino di percorsi pedonali e nel miglioramento funzionale generale del giardino, per un importo stimato di € 40.208,80</p>

2B) Conseguentemente nel testo della deliberazione, nella parte dispositiva, adeguare come segue:

TESTO ORIGINARIO	TESTO EMENDATO
<p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>1. Di approvare lo <i>Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)</i>, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A).</p>	<p style="text-align: center;">D E L I B E R A</p> <p>Di approvare lo <i>Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)</i>, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A), così risultante da emendamento proposto della Giunta Comunale.</p>

COMUNE DI FIRENZE
Assessore GIOVANNI BETTARINI
11 GIU 2018

L. mi. pm.

*parere di regolarità tecnica
positivo 18.06.2018*

DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRETTORE
Arch. Stefania Fanfani

18.06.2018

*Parere di regolarità contabile
Positivo*

Francesca
IL DIRETTORE
della Direzione Risorse Finanziarie
D.ssa Francesca Cassandrini

STESURA
DEFINITIVA



ALLEGATO N° 3
ARGOMENTO N° 608

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/2018

DELIBERAZIONE N. 2018/C/00027 (PROPOSTA N. 2018/00221)

ARGOMENTO N.608

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 14.38 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA

Fungono da scrutatori i signori Domenico Antonio Lauria, Stefania Collesei, Jacopo Cellai

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Cosimo GUCCIONE
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Silvia NOFERI
Jacopo CELLAI	Serena PERINI
Marco COLANGELO	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Stefano DI PUCCIO	Alessio ROSSI
Massimo FRATINI	Giacomo TROMBI
Fabio GIORGETTI	Donella VERDI
Maria Federica GIULIANI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Cristina SCALETTI
Susanna DELLA FELICE	Luca TANI
Niccolò FALOMI	Mario TENERANI
Tommaso GRASSI	Francesco TORSELLI
Francesca PAOLIERI	Arianna XEKALOS
Mario RAZZANELLI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Visti i seguenti riferimenti normativi:

DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico enti locali*);

L 07.08.1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*)

DPR 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

LR 10 novembre 2014, n. 65 (*Norme per il governo del territorio*);

Premesso che il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011 e di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015; tali strumenti, modificati a seguito delle varianti urbanistiche successivamente intervenute, sono consultabili nella loro versione vigente attraverso il servizio Web <http://web.ru.comune.fi.it/web.ru>;

Premesso ancora che

1. il Regolamento Urbanistico individua il complesso immobiliare sito in Firenze, Piazza del Cestello, Lungarno Soderini, Via del Tiratoio e Via del Piaggione in un'area di trasformazione disciplinata dalla scheda norma *AT 12.40 Ex Caserma Cavalli* soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (link per consultazione diretta della scheda norma: [allegato B2 NTA vol 2 - Adeg PGRA](#));
2. il complesso immobiliare è identificato nel N.C.E.U nel foglio 169, particella 1 sub 500;
3. le norme tecniche di attuazione (NTA) del RU prevedono all'art. 16.2.4 che *Gli interventi strategici disciplinati attraverso schede norma che per le loro caratteristiche sono soggetti a intervento edilizio convenzionato devono compensare gli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d'uso in misura pari al 50% della dotazione costituita dalle superfici minime di cui al DM 1444/1968. Nel caso non fosse possibile reperire l'adeguata dotazione di cui sopra, questa deve essere compensata dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana straordinaria o interventi di riqualificazione e potenziamento delle dotazioni ecologiche disciplinate nella convenzione. La mancata cessione totale o parziale delle dotazioni è trasformata in corrispettivo economico sulla base della stima fornita dal Comune. Tale corrispettivo deve essere impiegato per la realizzazione delle opere indicate nella scheda o in altre opere che l'Amministrazione comunale ritiene più urgenti al momento della redazione della convenzione* (link per consultazione diretta dell'art. 16.2.4 delle NTA del Regolamento Urbanistico [allegato B1 NTA vol 1 - VAR MANUTENZIONE](#));

Tenuto conto che, come meglio specificato nello schema di convenzione (**allegato A**), al quale integralmente si rinvia:

1. la scheda norma *AT 12.40 Ex Caserma Cavalli*, alla quale si rinvia integralmente per la descrizione, i contenuti e le prescrizioni della trasformazione, non individua, fra le specifiche prescrizioni inserite nel

paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, opere da progettare e/o realizzare a compensazione degli impatti generati dall'intervento;

2. la proprietà del complesso immobiliare, nell'intenzione di procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalla scheda norma, non avendo a disposizione l'intera superficie delle aree da cedere al Comune di Firenze, corrispondenti agli standard dovuti in termini di compensazione degli impatti generati dall'intervento di trasformazione, ha inoltrato al Comune di Firenze una richiesta di attivazione della scheda corredata dalla richiesta di stima del valore di dette aree ai fini della monetizzazione delle compensazioni (presentazione con PEC del 27.10.2017 conservata tramite acquisizione al prot. gen. n. 337355);
3. il valore delle aree a standard dovute in termini di compensazione al fine di monetizzarne la mancata cessione, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/G/00579 del 31.12.2015, nel suo attuale aggiornamento al secondo semestre 2017 con determinazione dirigenziale n. 2018/DD/02383 del 03.04.2018 è risultato pari a € 520,00/mq., relativo a una dotazione di standard di 1.011,94 mq, per un importo complessivo da corrispondere di € **526.208,80** (link per consultazione diretta dei citati provvedimenti:
 - *deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/G/00579 del 31.12.2015 e allegato integrante All A VerbaleCommisImmob ParametriMonetizzazAreeStandard.pdf;*
 - *determinazione dirigenziale n. 2018/DD/02383 del 03.04.2018 e allegato integrante All A TabValoriUnitari2017 2.pdf);*
4. la Direzione Urbanistica ha coordinato l'iter finalizzato alla valutazione dell'opportunità e dell'interesse pubblico ad accettare la richiesta di monetizzazione del valore delle aree non cedute, verificando altresì l'opportunità e/o l'interesse pubblico e/o l'urgenza di realizzare opere ritenute idonee in termini di compensazione dell'intervento di trasformazione e alla definizione di ogni aspetto della convenzione che regola i rapporti e le obbligazioni tra il Comune di Firenze e l'operatore derivanti dalla trasformazione del complesso immobiliare;
5. in esito a quanto segnalato e valutato dalle strutture comunali interessate (vd. nelle premesse dello schema di convenzione **allegato A** la descrizione dettagliata dell'iter a tal fine percorso), il Coordinatore dell'Area Tecnica con nota del 16.04.2018, conservata tramite acquisizione in copia informatica al prot. gen. 123159, ha ritenuto opportuno utilizzare la somma dovuta a titolo di compensazione per l'intervento di cui alla scheda norma in questione per finanziare i seguenti interventi:
 - 1.1 | **PIAZZA DEL CESTELLO - CARREGGIATA**: rifacimento della pavimentazione in lastrico della carreggiata (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 179.000,00;
 - 1.2 | **PIAZZA DEL CESTELLO - MARCIAPIEDI**: realizzazione di percorso pedonale protetto pavimentato in lastrico, compreso ABA, lungo la direttrice del Lungarno Soderini, per un importo stimato di € 45.000,00;
 - 2 | **PIAZZA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI**: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 97.000,00;
 - 3 | **VIA DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI**: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi, per un importo stimato di € 27.000,00;
 - 4 | **VICOLO DEL TIRATOIO - MARCIAPIEDI**: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 26.000,00;
 - 5 | **VIA DEL PIAGGIONE - MARCIAPIEDI**: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratti ammalorati), per un importo stimato di € 22.000,00;
 - 6 | **LUNGARNO SODERINI - MARCIAPIEDI**: rifacimento della pavimentazione in lastrico dei marciapiedi (tratto lato Arno fronte piazza del Cestello), per l'importo residuo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli**

precisando che le suddette opere saranno progettate ed eseguite dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, impiegando così l'intero importo della monetizzazione dovuta a compensazione della trasformazione di cui alla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli**;

6. la proprietà ha ricevuto da parte della Direzione Urbanistica lo schema definitivo di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, e, preso atto dello stesso, ne ha condiviso i contenuti con PEC del 26.04.2018 (conservata tramite acquisizione al prot. gen. n. 139346);

Visto e condiviso dunque il documento sopra citato come di seguito denominato, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, e preso altresì atto di quanto specificato nelle sue premesse che illustrano nel dettaglio iter istruttorio e procedimentale dell'istanza di attivazione della scheda norma, nonché presupposti e motivazioni del presente atto:

All. A *Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)*

Considerato che lo schema di convenzione allegato, redatto a cura del Servizio Pianificazione urbanistica tiene conto degli indirizzi in materia approvati con deliberazione di Giunta n. 2016/G/00127 del 10.05.2013 recante *Opere di urbanizzazione realizzate dai privati a scomputo degli oneri. Aggiornamento dei criteri e nuovi indirizzi per la stesura di una bozza di convenzione;*

Preso atto in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore della Direzione Urbanistica/Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 (*Pareri dei responsabili dei servizi*) del DLgs 267/2000, nonché del parere di regolarità contabile reso dal Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ai sensi della medesima norma;

Ravvisata la sussistenza delle condizioni d'urgenza per rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del DLgs 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare lo *Schema di convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)*, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (**allegato A**), così come risultante da emendamento proposto dalla Giunta Comunale.
2. Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione sarà effettuata per il Comune di Firenze a cura della Direzione Urbanistica.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 07/05/2018

Il Dirigente/Direttore
Stefania Fanfani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 14/05/2018

Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi
contrari	0:	
astenuti	2:	Giacomo Trombi, Donella Verdi,
non votanti	2:	Jacopo Cellai, Silvia Noferi,

essendo presenti 25 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	21:	Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Nicola Armentano,
------------	-----	--

Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Stefano Di Puccio, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 3: Silvia Noferi, Giacomo Trombi, Donella Verdi,

essendo presenti 24 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 3	18/05/2018	11/06/2018	06/06/2018	Favorevole con raccomandazione

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. A SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COMPENSAZIONE DEGLI IMPATTI GENERATI DALL'INCREMENTO/MODIFICA DEL CARICO URBANISTICO CONNESSO ALLA TRASFORMAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CUI ALLA SCHEDA NORMA AT 12.40 EX CASERMA CAVALLI SOGGETTA AD INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO CONVENZIONATO (REGOLAMENTO URBANISTICO - PARTE 5 LE TRASFORMAZIONI)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIREZIONE URBANISTICA

schema di convenzione

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO CONVENZIONATO

Convenzione per la compensazione degli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico connesso alla trasformazione del complesso immobiliare di cui alla scheda norma AT 12.40 Ex Caserma Cavalli soggetta ad intervento edilizio diretto convenzionato (Regolamento Urbanistico - parte 5 LE TRASFORMAZIONI)

L'anno duemila, addì del mese di (gg.mm.aaaa), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, notaio in

(opzione) sciogliere l'opzione se già noto l'esito della scelta

avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor segretario comunale del Comune di, competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali)

si sono costituiti i Signori:

da una parte

..... nata a/o il in qualità di Direttore della Direzione Urbanistica pro tempore del Comune di Firenze, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, codice fiscale 01307110484, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, lettera c), del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato dall'art. 58 del vigente Statuto Comunale e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, nonché da Decreto del Sindaco n. 2016/DEC/00017 del 31.03.2016, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune»;

dall'altra parte

..... nato a Firenze il in qualità di Direttore Generale della Fondazione Cassa Di Risparmio di Firenze con sede in Firenze via Bufalini 6, persona giuridica privata, senza fine di lucro disciplinata dal DLgs 153/1999, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche di Firenze al n. 232, codice fiscale 00524310489, domiciliato per la carica in ed a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti da....., nel seguito del presente atto denominato semplicemente «operatore»;

Premesso che

1. il Comune di Firenze è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2011/C/00036 del 22.06.2011 e di Regolamento Urbanistico (RU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015; tali strumenti, modificati a

seguito delle varianti successivamente intervenute, sono consultabili nella loro versione vigente attraverso il servizio Web <http://web.ru.comune.fi.it/web.ru>;

2. l'operatore è proprietario ed ha piena disponibilità di un immobile posto in Comune di Firenze, sito in Firenze, Piazza del Cestello, Lungarno Soderini, Via del Tiratoio e Via del Piaggione, identificato nel N.C.E.U. nel foglio 169, particella 1 sub 500, via del Tiratoio n. 1, piano S1-T-1-2, categoria B/1, Classe 4, superficie catastale 4567 mq, rendita € 79.123,26, a seguito di variazione nel classamento del 28.11.2015 prot. n. FI0171910 in atti dal 28.11.2015 n. 54765.1/2015. Si precisa che il sub. 500 deriva dalla soppressione dell'originario sub. 5 della particella 1 del foglio 169 del Catasto Fabbricati;

3. l'immobile è individuato nel Regolamento Urbanistico in un'area di trasformazione disciplinata dalla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli** che assoggetta l'attuazione della trasformazione ad intervento edilizio diretto convenzionato; l'immobile ricade nell'*ambito del nucleo storico (zona A)*;

4. le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico prevedono all'art. 16.2.4, che: *Gli interventi strategici disciplinati attraverso schede norma che per le loro caratteristiche sono soggetti a intervento edilizio diretto convenzionato devono compensare gli impatti generati dall'incremento/modifica del carico urbanistico esito del mutamento di destinazione d'uso in misura pari al 50% della dotazione costituita dalle superfici minime di cui al DM 1444/1968. Nel caso non fosse possibile reperire l'adeguata dotazione di cui sopra, questa deve essere compensata dalla realizzazione di opere e attrezzature pubbliche, oppure di servizi di manutenzione urbana straordinaria o interventi di riqualificazione e potenziamento delle dotazioni ecologiche disciplinati nella convenzione. La mancata cessione totale o parziale delle dotazioni è trasformata in un corrispettivo economico sulla base della stima fornita dal Comune. Tale corrispettivo deve essere impiegato per la realizzazione delle opere indicate nella scheda o in altre opere che l'Amministrazione comunale ritiene più urgenti al momento della redazione della convenzione;*

5. la scheda norma **12.40 Ex Caserma Cavalli** che disciplina l'intervento di trasformazione non individua, fra le specifiche prescrizioni inserite nel paragrafo PRESCRIZIONI SPECIFICHE/COMPENSAZIONI, opere da progettare e/o realizzare a compensazione degli impatti generati dall'intervento;

6. l'operatore intende procedere alla realizzazione degli interventi previsti dalla scheda norma **AT 12.40 Ex Caserma Cavalli** e, non avendo a disposizione aree da cedere al Comune di Firenze, corrispondenti agli standard dovuti in termini di compensazione degli impatti generati dall'intervento di trasformazione, in data 27.10.2017 con nota prot. GA 337355, ha inoltrato al Comune di Firenze la richiesta di attivazione corredata dalla richiesta di monetizzazione delle